

COMUNE DI ATRIPALDA

MODIFICHE E SOSTITUZIONI AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL POSIZIONAMENTO ESCLUSIVAMENTE DI GAZEBO, SU AREA PUBBLICA O PRIVATA ANTISTANTE GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 28 DEL 14/12/2010 E N° 17 DEL 7/3/2013 – (le modifiche sono in corsivo)

TITOLO I Principi ed istituti generali

Art 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3, 7 e 7 bis (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003) del T.U.LL.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n.267, e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina l'esercizio delle attività commerciali in strutture esterne *esclusivamente per l'installazione di gazebo*, su suolo e aree pubbliche e *private* antistanti e/o limitrofi agli esercizi commerciali, la cui tipologia è individuata nel successivo articolo 2.

Gli esercizi commerciali di cui al successivo art. 2, devono essere già autorizzati in via principale su area privata e l'utilizzazione delle strutture esterne deve avere funzione pertinenziale delle rispettive attività principali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, poste in essere da esercizi pubblici, che utilizzano, a tal fine ed in via pertinenziale, l'area pubblica o *privata* antistante e/o limitrofa ad esso, *nel caso in cui si intenda attrezzarla* con gazebo, secondo quanto di seguito specificato.

L'ambito di applicazione coincide con *tutto il territorio comunale*.

Art 3 – Finalità

Il presente regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture a *gazebo* posizionate sulle strade della Città per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

- 1- all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole rivisitazione delle strade della Città;
- 2- all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- 3- alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- 4- alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
- 5- al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all'esercizio delle attività de quo.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a- per esercizio commerciale autorizzabile, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate, ai sensi della L.287/91;
- b- per area pubblica o privata autorizzabile, l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, oppure, ove non è possibile, in una zona limitrofa ad esso, purchè non superiore a 20mq, insistente su area pubblica *e/o privata*, non situata su sede stradale, che, attrezzata con gazebo, venga utilizzata, in via pertinenziale e complementare, per la somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di esercizi pubblici autorizzati ai sensi della L.287/91;
- c- per precarietà di gazebo, la caratteristica per cui detti manufatti non si presentano infissi in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinati a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti, e pertanto sono facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono stati posizionati;
- d- per temporaneità dei gazebo, la durata di sei (6) mesi per i quali è autorizzata l'attività disciplinata dal presente regolamento;
- e- per gazebo, il manufatto strutturale, costituito da pedana in legno e copertura superiore, posto sull'area pubblica *e/o privata* antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo Tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nelle precedenti lettere b) e c);
- f- per occupazione stagionale, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento;
- g- per occupazione temporanea, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento;
- h- restano invariate le definizioni per ombrelloni, pedane in legno, tavoli e sedie.

Art. 5 - Procedura di approvazione del presente regolamento e dei suoi Allegati

Articolo invariato ad eccezione dell'ultimo periodo ove in luogo del Responsabile del II Settore viene sostituito con il Responsabile del V Settore.

TITOLO II

Caratteristiche tecniche e prescrizioni urbanistiche ed architettoniche dei gazebo.

Art. 6 – Precarietà e temporaneità, dal punto di vista urbanistico, dei gazebo.

I gazebo sono soggetti ad autorizzazione *urbanistico-edilizia*, da rilasciare, espletata l'istruttoria necessaria, da parte dell'Ufficio Tecnico Competente, purché aventi le intrinseche caratteristiche della precarietà strutturale e funzionale e della temporaneità, così come definito dal precedente articolo 4 lett. c) e d).

Art. 7 – Tipologia architettonica del gazebo

Il Gazebo deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportate, in accordo con il Piano del Colore per l'Edilizia Storica, Elaborato Normativo N1: "*Normativa. Sviluppo Operativo del Regolamento Edilizio*", TITOLO IV, Capo I, art. 30, comma 7, approvato dal Comune di Atripalda con delibera del Consiglio Comunale.

Le caratteristiche del Gazebo tipo devono quindi essere le seguenti:

1- deve essere dimensionato sul modulo di 4m x 4m con un massimo di n.2 moduli, con una superficie massima di mq 32, tenendo conto che, per esercizi commerciali la cui superficie interna risulta inferiore a 32 mq, è possibile installare un solo modulo di gazebo; la proiezione ortogonale dei moduli rispetto al prospetto dell'attività non deve cadere su altre vetrine di esercizi pubblici adiacenti ed i moduli possono essere collocati solo parallelamente alla facciata dell'attività;

2- l'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana in legno poggiata al suolo;

3- *la struttura del gazebo*, interamente e facilmente amovibile, è composta da un telaio metallico;

4- il rivestimento esterno deve essere costituito da *materiali compatibili con le caratteristiche indicate dal Piano del Colore per l'Edilizia Storica*, con altezza pari a ml 1,00 a partire dalla quota di calpestio della pedana, la copertura superiore deve essere costituita da materiale, totalmente ignifugo ed impermeabile *senza recare messaggi pubblicitari*;

5- la chiusura laterale può avvenire tramite pannelli, completamente trasparenti, di altezza pari a 1m.;

6- l'altezza massima dei gazebo non può *superare* i 3 metri e i 2,40 metri alla gronda;

7- *le suddette caratteristiche tipologiche valgono solo per le zone comprese nella perimetrazione del citato Piano del Colore per l'Edilizia Storica, sia su aree pubbliche che private; nelle altre zone le caratteristiche dei gazebo, su aree pubbliche e/o private, devono essere le seguenti:*

1a - deve essere dimensionato con una superficie massima di mq 32, tenendo conto che, per esercizi commerciali la cui superficie interna risulta inferiore a 32 mq, è possibile installare un gazebo che abbia superficie non superiore a quella interna dell'esercizio commerciale; la proiezione ortogonale del gazebo rispetto al prospetto dell'attività non deve cadere su altre vetrine di esercizi pubblici adiacenti e deve essere collocato solo parallelamente alla facciata dell'attività;

2a - l'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana in legno poggiata al suolo;

3a - la struttura del gazebo, interamente e facilmente amovibile, può essere composta sia da un telaio metallico che da altri materiali escluso plastica e plexiglass;

4a - per il rivestimento esterno sono esclusi materiali in plastica e plexiglass; l'altezza deve essere pari a ml 1,00 a partire dalla quota di calpestio della pedana, la copertura superiore deve essere costituita da materiale, totalmente ignifugo ed impermeabile senza recare messaggi pubblicitari;

5a - la chiusura laterale può avvenire tramite pannelli, completamente trasparenti escluso plastica e plexiglass, di altezza pari a 1m;

6a - l'altezza massima dei gazebo non può superare i 3 metri e i 2,40 metri alla gronda.

Art. 8 – Tipologia architettonica di pedane per l'esclusiva installazione dei gazebo

Le pedane saranno utilizzate per l'esclusiva installazione dei gazebo e devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano

stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 9 – Modello di gazebo autorizzabile

I gazebo e le pedane autorizzabili potranno essere solo ed esclusivamente quelli coincidenti con il modello di cui ai precedenti articoli 6-7-8; non saranno ammessi altri modelli architettonici sulle strade della Città, a pena di irrogazione delle sanzioni previste dal successivo Titolo VIII.

Art. 10 – Impianti di riscaldamento e norme antincendio

Articolo invariato

Art. 11 – Tavoli, sedie ed arredi esterni

Articolo invariato

TITOLO III

Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità

Art. 12 – Occupazione di porzione di marciapiede e/o piazza

Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei gazebo, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

Titolo IV

Prescrizioni a tutela della sicurezza personale

Art. 13 – Tutela della sicurezza personale

Articolo invariato

Titolo V

Tributi ed obblighi economici

Art. 14 – Contratto di uso di area pubblica per fini commerciali

I titolari di autorizzazione *all'installazione* di gazebo, *preliminarmente* al rilascio del permesso, saranno tenuti, a pena di mancato rilascio dello stesso, a dimostrare l'avvenuto pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

I titolari dovranno corrispondere all'Amministrazione il corrispettivo previsto nella misura, nei termini e modi già prescritti nel citato provvedimento del Responsabile del V Settore.

Art. 15 – Deposito cauzionale

Non è previsto alcun deposito cauzionale ma l'Amministrazione potrà richiedere direttamente al richiedente l'autorizzazione all'installazione, il risarcimento per eventuali danni.

Titolo VI

Procedura amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 16 – Presentazione della domanda

La domanda volta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività de quo deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia, a mezzo di moduli appositamente compilati e scaricabili dal sito www.comune.atripalda.av.it; modulistica; ufficio tecnico; sportello unico edilizia;

L'interessato sarà tenuto a produrre tutta la documentazione istruttoria indicata nel modulo di domanda di cui al precedente comma e comprovante la sussistenza dei requisiti tecnici, previsti nei precedenti Titoli II, III, IV.

Art. 17 – Esame dell'istruttoria e rilascio della autorizzazione

Articolo invariato

Art. 18 – Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo invariato

Art. 19 – Durata dell'autorizzazione amministrativa e rinnovo

L'autorizzazione all'attività da svolgersi a mezzo di gazebo, avrà durata massima di sei mesi, rinnovabili di volta in volta.

Alla scadenza della autorizzazione, ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rinnovare l'autorizzazione entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni precedenti la scadenza, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

In caso di mancato rinnovo, la rimozione deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni successivi alla data di scadenza dell'autorizzazione.

In caso di mancata rimozione, oltre alle procedure di esecuzione forzata a spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi artt. 20 e 22 del presente regolamento.

Titolo VII Sanzioni

Art. 20– Sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo diversa disposizione di legge o di regolamenti, in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria

da E. 25,00 ad E. 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003).

E' prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo *redatto a cura del competente Comando di Polizia Municipale*.

Nel caso in cui il trasgressore non utilizzi la facoltà del pagamento in misura ridotta, il Dirigente del Settore competente ai sensi del successivo articolo 23, individuerà la determinazione dell'importo da indicare nella relativa ordinanza-ingiunzione di pagamento, in base ai criteri e valutazioni di cui all'art.11 della L.689/81.

Art. 21 – Ordinanze sindacali e dirigenziali

Articolo invariato

Art. 22 – Sanzione amministrativa interdittiva - Revoca

Salvo diversa disposizione di legge in tema di applicazione di sanzioni accessorie interdittive della revoca o della sospensione ed oltre la sanzione pecuniaria comunque irrogabile cumulativamente, l'autorizzazione all'installazione dei gazebo, è revocata nel caso in cui:

1) il titolare monti un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato in fase istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previsti dai Titoli II,III,IV del presente regolamento, oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo allo stesso e/o ai tecnici, dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge;

2) il titolare non corrisponda i tributi e gli oneri economici previsti nel Titolo V del presente regolamento, nei termini e modalità ivi previste;

3) il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;

4) non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento;

5) al di fuori delle fattispecie di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), il titolare sia recidivo nella inottemperanza a tutte le altre prescrizioni presenti nell'autorizzazione ed a quella di cui all'art. 17 n.2) del presente regolamento;

6) salvo quanto già previsto nei precedenti numeri, in caso di particolare gravità o di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo della stagionalità autorizzata, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta.

In tutti i casi di revoca, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione revocata di rimuovere i manufatti *installati*, a totale cura e spese dello stesso, entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo.

Art. 23 – Violazione all'obbligo di rimozione dei manufatti ed arredi.

Articolo invariato

Art. 24 – Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori
Articolo invariato

Art. 25 – Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
Articolo invariato

Titolo VIII
Norme transitorie e finali

Art. 26 - Manufatti esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento
Articolo invariato

Art. 27 – Disposizione finale
Articolo invariato